

## **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA "StudentiGiurisprudenza.it"**

### **Articolo 1.**

#### **Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione studentesca universitaria denominata "StudentiGiurisprudenza.it".

### **Articolo 2.**

#### **Scopo**

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro.

Essa: a) persegue la difesa dei diritti degli studenti tutti e la tutela degli interessi degli studenti di giurisprudenza b) crea attività culturali volte alla crescita umana e professionale del giovane giurista e, in generale, di chi vi partecipa c) cura attività editoriali d) organizza attività ricreative e, in generale, spazi di socializzazione e aggregazione per gli studenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Articolo 3.**

#### **Soci**

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso del seguente requisito:

essere regolarmente iscritti a un Corso di Laurea in Giurisprudenza presso un Ateneo italiano.

Al venir meno del requisito predetto i soci perderanno automaticamente tale qualifica.

L'Assemblea (o, se previsto, il Consiglio Direttivo) può autorizzare deroghe al requisito sopra indicato di cui devono essere in possesso i soci.

### **Articolo 4.**

#### **Domanda di ammissione**

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto

### **Articolo 5.**

#### **Diritti e doveri degli associati**

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

Ai soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche all'interno dell'Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

### **Articolo 6.**

#### **Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo deroghe dell'Assemblea [*o del Consiglio Direttivo, se previsto*];
- recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci [*o dal Consiglio Direttivo, se previsto*];
- morte.

## **Articolo 7. Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) *il Vice-Presidente [eventuale];*
- d) *Il Consiglio Direttivo [eventuale];*
- e) il Segretario Politico [eventuale];
- f) il Vice-Segretario Politico [eventuale];
- g) *i Responsabili delle Attività [eventuale].*

## **Articolo 8. Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il fondamentale momento di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, oppure, in via straordinaria, su richiesta di almeno un ventesimo degli associati [*o, se previsto, dal Consiglio Direttivo*].

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

elegge il Presidente [*e il Consiglio Direttivo*]; delibera sulle modifiche dello Statuto; delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione; delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dall'apposito segretario di volta in volta indicato.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali ai soci che lo richiedano.

## **Articolo 9. Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 12 mesi, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, *e, scaduti i dodici mesi, resta in carica fino a nuova deliberazione in merito dell'Assemblea.*

E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci [*ed il Consiglio Direttivo, se previsto*], sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea [*o del Consiglio Direttivo, se previsto*]

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, [*previa approvazione del Consiglio Direttivo, se previsto*].

#### **Articolo 10.**

##### ***Consiglio Direttivo [eventuale]***

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 50 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Esso dura in carica 12 mesi, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, e, scaduti i dodici mesi, resta in carica fino a nuova deliberazione in merito dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consiglieri.

La convocazione è resa nota ad ognuno dei componenti con qualunque mezzo reputato idoneo, indicando la data, l'ora e il luogo della convocazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e può deliberare liberamente su ogni questione che non sia già stata oggetto di discussione e/o deliberazione dell'Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio è tenuto a rifarsi alle opinioni e/o decisioni dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può anche nominare altri membri dell'Assemblea come componenti essi stessi del Consiglio Direttivo, in numero non superiore a 15 e qualora vi sia il consenso dei due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di un terzo dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale, cui è data pubblicità rendendolo disponibile ai soci che lo richiedano

#### **Articolo 11.**

##### ***Vice Presidente [eventuale]***

Il Vice Presidente è *eletto dall'Assemblea [o dal Consiglio Direttivo, se previsto]* e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Articolo 12.**

##### **Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Articolo 13.**  
**Fondo comune**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari [e *dalle quote di associazione annuale, se previste*].

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea [o dal Consiglio Direttivo, se previsto] che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Articolo 14**  
**Gestione finanziaria**

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea [e del Consiglio Direttivo], nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

**Articolo 15.**  
**Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

**Articolo 16.**  
**Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale.

**Articolo 17**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

